



COMUNE DI OSSANA
Provincia di Trento

**REGOLAMENTO A SOSTEGNO
DEL SERVIZIO DI NIDO
FAMILIARE – TAGESMUTTER**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 di data 29.12.2022

Art. 1

Finalità

1. Il Comune di Ossana riconosce, sostiene e promuove il nido familiare - servizio Tagesmutter erogato dagli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale, così come previsto all'articolo 7, lett. b), della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" e s.m., di seguito denominata "legge provinciale", al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini.

Art. 2

Destinatari del sostegno

1. Il sussidio è rivolto alle famiglie residenti nel territorio del Comune di Ossana i cui bambini fruiscono, anche al di fuori del territorio comunale, del servizio di nido familiare - Tagesmutter, di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni o che, al compimento del terzo anno di età, non possano accedere alla frequenza della scuola per l'infanzia di riferimento:

- a) per almeno 20 ore mensili, fatta eccezione per il mese in cui avviene l'inserimento del bambino;
- b) per un massimo di 150 ore per mese.

2. Il sostegno corrisponde ad un sussidio orario erogato, in via indiretta e per il tramite del gestore del servizio Tagesmutter, alle famiglie per la copertura anche parziale della spesa dalle medesime sostenuta per la fruizione del servizio.

3. Con riferimento ai bambini frequentanti il servizio pubblico locale di nido d'infanzia, il contributo può essere concesso limitatamente ai periodi di chiusura del servizio di asilo nido.

Art. 3

Modalità di calcolo del contributo

1. Il Comune determina il contributo orario secondo le modalità previste dal presente articolo allo scopo di differenziare, ai sensi dell'art. 10, lettera f), della legge provinciale, la partecipazione economica delle famiglie alle spese per la fruizione del servizio in relazione alle condizioni socio-economiche delle medesime.

2. La valutazione delle condizioni socio-economiche avviene mediante l'utilizzo dell'Indicatore Economico Familiare (di seguito ICEF).

3. L'entità del sostegno economico sarà determinata, fra un importo minimo ed uno massimo, tenendo conto del costo complessivo del servizio e dell'entità del contributo provinciale quantificandolo per ogni famiglia degli utenti sulla base della valutazione ICEF annuale e partendo da un **minimo di € 4,46 ad un massimo di € 6,06** per ora/bambino.

- Il contributo ordinario (minimo) è applicato anche alle famiglie che non chiedono le agevolazioni tramite ICEF o che non hanno diritto a tali agevolazioni;
- Il contributo ordinario (minimo) si applica in caso di coefficiente della condizione economica familiare uguale o superiore a **0,40**;
- Il contributo orario agevolato massimo si applica in caso di coefficiente della condizione economica familiare uguale o inferiore a **0,13**;
- Il contributo concesso, modulato sulla base dei valori ICEF, è così determinato:

| Classi di valore I.C.E.F. | Valore del contributo orario |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Inferiore o uguale a 0,1300 | € 6,06 |
| da 0,1301 a 0,1685 | € 5,86 |
| da 0,1686 a 0,2071 | € 5,66 |
| da 0,2072 a 0,2456 | € 5,46 |
| da 0,2457 a 0,2842 | € 5,26 |
| da 0,2843 a 0,3227 | € 5,06 |
| da 0,3228 a 0,3613 | € 4,86 |
| da 0,3614 a 0,3999 | € 4,66 |
| Uguale o maggiore a 0,4000 | € 4,46 |

4. Il contributo non può superare la spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia ed è concesso con riferimento alle ore fruite. Il contributo è concesso anche per le ore non fruite e comunque pagate dalla famiglia in caso di assenza per malattia.

Art. 4

Sostegno in favore di bambini disabili

1. In riferimento ai bambini portatori di *handicap* fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, il Comune nell'erogazione del contributo può derogare ai requisiti di cui all'articolo 2, escluso quello della residenza nel Comune e aumentare il contributo orario, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo precedente, fino alla piena copertura della spesa.

Art. 5

Presentazione e ammissione delle domande di contributo

1. La famiglia che intende beneficiare del sostegno deve presentare la relativa domanda ai competenti uffici del Comune secondo il modello allegato - indicando il periodo, il numero di ore mensili per le quali richiede il contributo e l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo presso il quale intende utilizzare il servizio; alla stessa domanda dovrà essere allegata l'attestazione dell'I.C.E.F del proprio nucleo familiare ottenibile a partire dal 1 luglio di ogni anno presso gli sportelli dei CAF convenzionati, nonché fornire tutti gli elementi necessari alla valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, del presente regolamento.

2. Il Comune provvede alla valutazione delle domande e all'approvazione di una eventuale graduatoria sulla base del valore I.C.E.F. di ciascuna famiglia. L'ammissione al contributo seguirà l'ordine di presentazione delle domande sino all'esaurimento dello stanziamento previsto in bilancio.

3. In caso di esaurimento dei fondi disponibili, si darà corso alle domande pervenute seguendo l'ordine cronologico e fino a concorrenza degli stanziamenti di bilancio.

Art. 6

Liquidazione del contributo

1. Il contributo è liquidato mensilmente al soggetto gestore dietro presentazione di fattura emessa ogni fine mese e idonea documentazione dei servizi forniti (elenco dei bambini fruitori del servizio e copia della documentazione fiscale intestata alle famiglie per le ore fruite).

2. Il soggetto gestore addebita alla famiglia il costo orario in vigore, al netto del contributo orario concesso dal Comune.

3. Ai fini di garantire la trasparenza delle tariffe praticate, le organizzazioni della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrative presso le quali le famiglie residenti sul territorio del Comune di Ossana usufruiscano del servizio di nido familiare - servizio Tagesmutter, sono tenute a fornire annualmente al Comune copia del tariffario in vigore cui, nei limiti della massima tariffa, salvo motivati casi specifici, sono tenute ad attenersi.

Art. 7

Responsabilità del Comune

1. Il Comune di Ossana è esonerata da ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 1.

2. Il Comune, ai sensi dell'art. 10, lett. d) della legge provinciale, effettua, almeno una volta all'anno, controlli periodici sul possesso dei requisiti richiesti dalla legge provinciale da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché ogni altra verifica, sia nei confronti della famiglia che del soggetto erogatore del servizio, ritenuta necessaria al fine della corretta applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento al rispetto dei criteri per la concessione e la quantificazione del contributo.

Art. 8
Pubblicità del Regolamento

1. Il Regolamento è a disposizione del pubblico ed è pubblicato sul sito internet del Comune.

Art. 9
Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

MODELLO DI DOMANDA DI CONTRIBUTO PER SERVIZIO TAGESMUTTER

AL **COMUNE DI OSSANA**

Via Venezia, n.1

38026 – Ossana (TN)

DOMANDA DI CONTRIBUTO per SERVIZIO NIDO FAMILIARE TAGESMUTTER

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m. consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.,

Io sottoscritto/a _____
(cognome e nome)

Nato/a a _____ il _____
(luogo) e (provincia o stato estero) (data)

Cod. fisc.: _____, residente a _____

In via _____ fraz. _____

Tel.n. _____ cell.n. _____ e-mail _____

CHIEDO

Di poter beneficiare del **contributo** di cui al regolamento del Comune di Ossana approvato con deliberazione n. ____ di data ____ per il seguente figlio (o soggetto di cui si ha la legale rappresentanza):

_____ nato/a a _____ il _____
(cognome e nome)

- soggetto portatore di handicap fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale;
- di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni **Oppure**
- che non ha acquisito la possibilità effettiva di frequentare la scuola dell'infanzia di riferimento pur avendone fatto domanda (indicare la causa o allegare la dichiarazione della scuola dell'infanzia)

DICHIARO

1. che utilizzerò un servizio di "nido familiare-servizio Tagesmutter" erogato da organismo di cui all'art. 1 del succitato regolamento del Comune di Ossana (l'elenco aggiornato di tali soggetti è depositato presso gli uffici comunali);
2. che usufruirò del servizio "nido familiare-servizio Tagesmutter" per un numero di ____ ore mensili (indicare il numero di ore), nel periodo dal _____ al _____;
3. che il bambino non fruisce di altri servizi per l'infanzia comunali da 0 a 3 anni;
4. che il bambino fruisce del servizio pubblico locale di nido d'infanzia e che si richiede il contributo per le ore frequentate limitatamente ai periodi di chiusura del servizio di asilo nido
5. di essere a conoscenza che la mancata presentazione dell'indicatore I.C.E.F. comporterà, automaticamente, la determinazione del contributo minimo previsto;
6. di essere a conoscenza che in caso di inosservanza di una delle condizioni di cui ai precedenti punti non sarà erogato il contributo comunale,

ALLEGO

- L'ICEF del proprio nucleo familiare in corso di validità presso i Centri di consulenza fiscale accreditati, predisposta in applicazione delle disposizioni provinciali ICEF relative ai servizi prima infanzia
- la dichiarazione della scuola dell'Infanzia
- copia documento di identità in corso di validità qualora la firma non sia apposta in presenza del funzionario ricevente la domanda
- copia del contratto stipulato con il soggetto gestore del servizio Tagesmutter

DATA _____

Firma leggibile _____

INFORMATIVA
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016
e art. 13 d.lgs. n. 196/2003

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio Attività Sociali per lo svolgimento dell'attività di supporto alle famiglie in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono/non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.

Titolare del trattamento è il Comune di Ossana, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it).

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.

L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso il Comune di Ossana.